

Repertorio n. 1551 del 30/09/2020

**CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI RESPONSABILE DI INCARICO
PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

TRA

L'Ing. Gennaro Sosto, nato a [REDACTED] il [REDACTED] Codice Fiscale. [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud e domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa in Via Marconi, 66 Torre del Greco - Datore di lavoro.

E

Il **DR. FUSCO MARIO** nato a [REDACTED] - C.F. [REDACTED]

PREMESSO:

- che il D.C.A. n.39 del 25.09.2017 - approvazione atto aziendale dell'A.S.L. Napoli 3 sud, prevede, in supporto al Dipartimento Dipendenze, l'istituzione della **IPAS**:
 - **"ALCOOLISMO"**
- che la IPAS denominata **"ALCOOLISMO"** è collocata nel **SERD di CASTELLAMARE/ SORRENTO**;
- che, con deliberazione n° 625 del 20/08/2020, immediatamente esecutiva, il Direttore Generale ha affidato la responsabilità dell'incarico Professionale di Alta Specializzazione al **DR. FUSCO MARIO**, Dirigente Medico a tempo indeterminato, nella disciplina di Farmacologia e Tossicologia Clinica, con durata quinquennale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto disciplina l'incarico Professionale di Alta Specializzazione: "**ALCOOLISMO**", conferito al **DR. FUSCO MARIO**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094 del codice civile e dell'art. 18 comma 1, par. II, lett. b, del CCNL 2016/2018, Area Sanità, incarico che nell'atto Aziendale dell'ASL Napoli 3 Sud, approvato con il D.C.A. n.39 del 25.09.2017, è individuato quale **IPAS** in supporto al Dipartimento **Dipendenze**.

Art. 2 - Incarico Dirigenziale

1. L'incarico dirigenziale ha durata quinquennale, con decorrenza dal **01 Ottobre 2020 al 30 Settembre 2025**, fatto salvo l'obbligo del Dirigente di recedere dall'incarico dirigenziale conferito con il presente contratto prima della scadenza naturale, esclusivamente per compimento del limite massimo di età ovvero la facoltà di recedere dall'incarico per collocamento a riposo con diritto a pensione.

2. la Responsabilità dell'incarico Professionale di Alta Specializzazione "**ALCOOLISMO**" prevede che il Dirigente – nell'ambito di una struttura complessa o semplice - assicuri prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento e che rappresenti il riferimento per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. Le funzioni dell'IPAS sono orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici e sono da attuarsi nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali aziendali.

3. È facoltà dell'Azienda di rinnovare l'incarico per lo stesso periodo o per un periodo più breve nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 8, del CCNL del 3.11.2005;

4. L'eventuale rinnovo dell'incarico sarà comunicato dall'Azienda al Dirigente entro il termine di scadenza dello stesso.

5. Al Dirigente sono assegnati le linee di attività e gli obiettivi individuati dal Responsabile della struttura sovraordinata come di seguito riportati:

Linee di attività

- 1) Presa in carico utenti affetti da dipendenza di sostanze (eroina, cocaina, alcol, nicotina etc.);
- 2) Presa in carico utenti sottoposti a controllo dall'Autorità Giudiziaria,
- 3) Monitoraggio malattie diffuse connesse all'uso di sostanze;
- 4) Valutazione diagnostica e motivazionale per eventuale inserimento in comunità terapeutica;
- 5) Presa in carico e sostegno utenti affetti da G.A.P.;
- 6) Presa in carico utenti con problematiche di dipendenza comportamentale;
- 7) Programmi socio-riabilitativi per utenti sottoposti a misure restrittive giudiziarie e/o amministrative;
- 8) Attività di prevenzione sul territorio.

Obiettivi

- 1) Assicurazione del rispetto degli adempimenti e della relativa tempistica del Piano Triennale Trasparenza;
- 2) Potenziamento e miglioramento dei programmi di assistenza del disturbo da uso di sostanze;
- 3) Aggiornamento e gestione dei pazienti alcolisti;
- 4) Garanzia dell'assistenza a pazienti affetti da G.A.P.;
- 5) Potenziamento prevenzione malattie infettive.

Art. 3 - Verifiche sull'esecuzione dell'incarico Dirigenziale

1. L'attività del Dirigente è soggetta alle verifiche di cui al capo VIII del CCNL 2016/2018 della Dirigenza Sanitaria, da parte degli organismi e alle scadenze previste dal regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 682 del 07.09.2018.
2. L'esito positivo della valutazione, alla scadenza dell'incarico, costituisce condizione per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. L'accertamento delle responsabilità dirigenziali rilevato a seguito della procedura di valutazione, in caso di inosservanza delle direttive e/o di risultati negativi delle attività svolte, può determinare la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro tra quelli ricompresi nell'art. 18, comma 1, par. II, lett. b) o c) del C.C.N.L. 2016/2018, Area Sanitaria, di valore economico inferiore a quello in atto, con conseguente perdita dell'indennità corrispondente.
4. In presenza di valutazione negativa definita in base ad elementi di particolare gravità, anche estranei alla prestazione lavorativa, l'Azienda può recedere dal rapporto di lavoro, previa attuazione delle procedure previste dalle norme contrattuali vigenti.

Art. 4 - Trattamento economico

Al Dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata alla tipologia d'incarico attribuito di cui all'art. 18, composta da una parte fissa – coincidente con il suo valore minimo – e di una parte variabile che insieme rappresentano il valore complessivo dell'incarico.

2. la retribuzione di risultato è corrisposta a seguito della verifica e della valutazione dei risultati positivi conseguiti in coerenza con gli obiettivi annuali stabiliti dalla Direzione Generale.

Art. 5 - Obblighi e Responsabilità

1. Il Dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro per correlarlo alle esigenze dell'incarico cui è preposto, all'espletamento delle relative funzioni, in

relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del C.C.N.L. 5.12.96 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.

2. Il Dirigente è tenuto ad attenersi al regime di incompatibilità vigente, previsto anche dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. Tra l'altro è preclusa al Dirigente la possibilità di una concomitante assunzione di ulteriori incarichi dirigenziali in altre strutture pubbliche e private, nonché assunzioni di obbligazioni che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere dedizione di energie, di tempo e di cure a scapito degli impegni assunti con il presente contratto. È anche fatto divieto al Dirigente di assumere o mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.

L'impegno professionale e di servizio deve essere commisurato alla quantità e qualità delle prestazioni e dei risultati in funzione degli obiettivi economici ed operativi negoziati annualmente con l'Azienda.

3. Il Dirigente si impegna a comunicare tempestivamente al Direttore della Struttura Complessa qualsiasi non conformità ovvero variazione che dovesse emergere o verificarsi, in costanza di rapporto, relativamente a: situazioni documentate in occasione della proposta di candidatura; ipotesi di incompatibilità con l'incarico; procedimenti penali avviati a proprio carico (anche se in fase di indagine).

4. Il Dirigente, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i., ed alla legge sulla tutela della riservatezza (D.lgs. 30.6.03, nr. 196 e s.m.i.), è tenuto a mantenere il segreto su quanto sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico e del rapporto, né può divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi aziendali o dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza. Il Dirigente si impegna, inoltre, a tenere sempre tempestivamente e dettagliatamente informata l'Azienda dei propri rapporti con l'esterno e a concordare con la stessa il contenuto di eventuali dichiarazioni pubbliche.

5. È fatto in ogni caso obbligo al Dirigente di assicurare la presenza in servizio, che dovrà protrarsi anche oltre l'orario programmato, nei limiti della legge sulla tutela fisica del lavoratore, ogni qualvolta se ne presenti la necessità per:

- a. esigenze di funzionalità di servizio;
- b. urgente soluzione dei problemi organizzativi di stretta competenza;
- c. il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Azienda.

6. Con la stipula del presente contratto il Dirigente assume, nell'esecuzione delle sue attività, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità con riguardo alle norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

Art. 6 - Cessazione dell'incarico dirigenziale

1. Salvo quanto previsto all'art. 2 del presente contratto, l'incarico può cessare, prima della scadenza naturale, solo per revoca all'esito delle valutazioni di cui al precedente articolo 4, per accertate e/o intervenute incompatibilità previste per legge nonché per tutti gli altri casi previsti dalla normativa di settore e dalla contrattazione collettiva. Qualora il dirigente dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale allo stesso non potrà essere conferito altro incarico dirigenziale.

Art. 7 - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e al conferimento incarico (pantouflage – revolving doors)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, è fatto divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del Dirigente.

Art. 8 - Assenso al trattamento dati personali

1. Il Dirigente esprime il proprio assenso, per le finalità inerenti alla gestione del presente rapporto di lavoro, all'utilizzo dei dati personali forniti e alla loro trasmissione agli enti istituzionalmente preposti.

2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore della U.O.C. Servizio Gestione Risorse Umane che li utilizzerà ai fini delle attività istituzionali o comunque richiamate nelle leggi e regolamenti vigenti, per gli adempimenti inerenti al proprio rapporto di lavoro.

Art. 9 - Registrazione

1. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972, nr. 642 e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 nr 131. Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico del Direttore.

Art. 10 - Norma finale


1. Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative statali e regionali – anche di natura economica – che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui alla disciplina di settore ed alla contrattazione collettiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torre del Greco li 30/09/2020

**Il Responsabile
DR.FUSCO MARIO**



**Il Direttore Generale
Ing. Gennaro Sosto
per delega
Dott. Giuseppe Esposito**

Agli effetti dell'art.1341 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti: art. 2- art. 3 - art. 4 - art. 5 – art.6 - art. 7- art. 8 - art. 9 - art. 10.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torre del Greco, li _____

Il Dirigente Responsabile